

In carta libera a' sensi art. 27 bis D.P.R. n.642/1972  
Repertorio n. 61567 Raccolta n. 10200

## Costituzione di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno due del mese di dicembre  
2 dicembre 2005

In Milano, nella casa in Via Canonica n. 72.

Dinanzi a me Dottor Fabio Capaccioni, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunziato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

sono personalmente comparsi i signori:

- SCIALPI MARIA SILVIA nata a Milano il 28 dicembre 1959, domiciliata a Milano Via Canonica n. 72, consulente, codice fiscale SCL MSL 59T68 F205H;
- AUSENDA FABIO nato a New York (New York - U.S.A.) il 18 febbraio 1957, domiciliato a Milano Via Canonica n. 72, editore, codice fiscale SND FBA 57B18 Z404Q;
- MANZANERA-CANTON MARIA SONSOLES nata a Ceuta (Spagna) il 23 novembre 1963, domiciliata a Milano Via Calabiana n. 7, insegnante, codice fiscale MNZ MSN 63S63 Z131G;
- BITTANTI MARIO PAOLO nato a Bergamo il 10 aprile 1968, domiciliato a Garbagnate Milanese Via Cesare Pavese n. 4, in attesa di occupazione, codice fiscale BTT MPL 68D10 A794W e
- LEPORATI FLAVIA nata a Casale Monferrato il 30 dicembre 1958, domiciliata a Corsico Via Milano n. 25, impiegata, codice fiscale LPR FLV 58T70 B885L.

I comparenti, della cui identita' personale io notaio sono certo,

convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene con il presente atto costituita tra i comparenti SCIALPI MARIA SILVIA, AUSENDA FABIO, MANZANERA-CANTON MARIA SONSOLES, BITTANTI MARIO PAOLO e LEPORATI FLAVIA, una associazione denominata:

**"SOS BAMBINI - ONLUS"**

- 2) L'associazione ha sede in Milano, Via Canonica n. 72.
- 3) L'associazione ha per oggetto quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dell'infra allegato statuto.
- 4) L'associazione sara' retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale che si allega al presente atto sotto A) quale sua parte integrante e sostanziale.
- 5) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri nelle persone dei comparenti, in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea degli associati.

Le signore Scialpi Maria Silvia e Leporati Flavia vengono nominate rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione fino alla prima riunione dell'Assemblea degli associati.

NOTAI  
DOTT. FABIO CAPACCIONI  
DOTT. GERMANO ZANNI  
20123 MILANO - Via Massenzio della Rovera 5  
Tel. 02-43008886  
20022 CANALANO PRIMO - Via Nerbini 26  
Tel. 0331-877117

REGISTRATO
A MILANO
ATTI PUBBLICI
il 22-12-2005
al n 9963
SERIE A
con EURO 11,72

*[Signature]*

Il signor Ausenda Fabio viene nominato Tesoriere e Segretario fino alla prima riunione dell'Assemblea degli associati.

6) La quota associativa annuale viene determinata in Euro 25 (venticinque). Tale ammontare rimarrà valido anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

7) Per tutto quanto non previsto dal presente atto e dall'allegato statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

8) Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato lettura ai comparenti, unitamente all'allegato. Consta il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, di un foglio del quale occupa due facciate oltre la presente.

F.to Maria Silvia Scialpi

F.to Mario Paolo Bittanti

F.to Fabio Ausenda

F.to Manzanera-Canton Maria Sonsoles

F.to Leporati Flavia

F.to Fabio Capaccioni notaio L.S.

## STATUTO

### Art.1 – Costituzione

1.1 - Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l'associazione denominata

#### “SOS BAMBINI-ONLUS”.

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

L'organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1.2 - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 - La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4 - L'organizzazione ha sede in Milano.

1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire filiali e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia o in altre Regioni; il trasferimento di sede nell'ambito della stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

### Art.2 – Scopi

L'Associazione, senza fini di lucro opera, nei seguenti settori per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzati nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art.3:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) beneficenza;

### Art.3 – Finalità

3.1 - L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende migliorare le condizioni di vita dei bambini, dalla nascita fino all'adolescenza, appartenenti alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, in particolare dell'Est Europeo e dell'Africa; potrà svolgere attività anche in Italia relativamente ai problemi dell'infanzia in prevalenza nei confronti di immigrati in difficoltà provenienti da Paesi poveri.

Intende altresì intervenire sia per ovviare a situazioni di emergenza, sia per impostare progetti di lunga durata, aiutando in particolare orfanotrofi, case famiglia, centri per minori abbandonati e per ragazze madri, centri di assistenza a ragazzi di strada nelle località che saranno di volta in volta indicate dal Consiglio Direttivo, mediante le seguenti attività:

- invio di materiale, in particolare cibo, medicinali, indumenti, giocattoli, materiale didattico, acquistato appositamente o donato da privati, enti o aziende;
- raccolta e invio di fondi per migliorare qualitativamente, ampliare e dotare di servizi adeguati le strutture di cui sopra;
- invio di volontari in loco per:
  - assistere direttamente i minori ospitati nelle strutture di cui sopra al fine di migliorarne le condizioni psicofisiche;



- coadiuvare nella realizzazione delle migliorie di cui al punto precedente;
- collaborare e supportare il personale locale preposto alle strutture di cui sopra, trasferendo conoscenze perché siano di beneficio ai minori in esse ospitati.

**3.2** - L'Associazione, per raggiungere le finalità di cui sopra, si avvarrà prevalentemente dell'aiuto di soci volontari.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e potrà svolgere attività commerciali con l'esclusivo scopo di incrementare la raccolta fondi ai fini di perseguire le finalità istituzionali. L'Associazione, sempre ai fini di cui sopra, potrà intestarsi beni mobili ed immobili.

#### **Art. 4 – Soci dell'organizzazione**

**4.1** – Sono soci dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

**4.2** – Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun aderente di maggiore età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

Il numero dei soci è illimitato.

**4.3** – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

**4.3.1** – Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

**4.3.2** – L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel libro dei soci all'organizzazione.

**4.3.3** – I soci cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopravvenuta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento della quota associativa annuale;
- per decesso;
- per gravi motivi.

**4.3.4** – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

#### **Art.5 – Diritti e doveri dei soci**

**5.1** – I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione, tramite il versamento della quota associativa annuale, il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio.

**5.2** – I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di divenire membri del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

5.3 – I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

#### **Art.6 - Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

#### **Art.7 - Organi sociali dell'Organizzazione**

Organi dell'Organizzazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Quando la legge lo impone o quando lo ritiene opportuno l'assemblea, quest'ultima nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art.8 - Assemblea dei soci**

8.1 – L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.4 – La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno suc-

cessivo;

- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- costituire, se necessario o opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti ed eleggerne i componenti;
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

**8.5** – L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

**8.6** – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto, anche per posta elettronica o via fax, ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita, ed è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

**8.7** – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

**8.8** – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 13.

### **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

**9.1** – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

**9.2** – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

**9.3** – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunio-

ne deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

**9.4 – Compete al Consiglio Direttivo:**

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

**9.5 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.**

**Art.10 - Presidente**

**10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.**

**10.2 – Il Presidente:**

- ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; ha il potere di firma che può esercitare disgiuntivamente con altra persona appositamente delegata dal Consiglio Direttivo, che fissa i limiti di detta delega; è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni, di non modico valore e contributi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Art 11 - Collegio dei Revisori dei Conti**

**11.1** – Quando la legge lo impone o quando lo ritiene opportuno l'assemblea, quest'ultima elegge un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio resta in carica per tre anni e può essere riconfermato.

**11.2** – Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

### **Art.12 - Bilancio**

**12.1** – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

**12.2** – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

**12.3** – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

### **Art.13 – Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'organizzazione**

**13.1** – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**13.2** - Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

**Art.14 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

F.to Maria Silvia Scialpi

F.to Mario Paolo Bittanti

F.to Fabio Ausenda

F.to Manzanera-Canton Maria Sonsoles

F.to Leporati Flavia

F.to Fabio Capaccioni notaio L.S.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
MUNITO DELLE FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE  
COMPOSTA DI CINQUE FOGLI  
FOGLI  
SI RILASCIA PER LA PARTE

Milano 31 GEN. 2006

*Mario Capaccioni notaio*

